



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

www.napoli.guardiacostiera.it

Ordinanza n. TE/2024 (vedi stringa protocollo)

Argomento: Lavori di livellamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale presso il posto di Ormeaggio nn. 37/38 – Calata della Marinella.

Data: Dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2024.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell'art. 81 Cod.Nav.;
- VISTA** la legge del 10/12/1977, n° 1085, che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- VISTI** gli artt.104 e 105 del D. Lvo n°112/98;
- VISTA** la nota nr. 24609 del 11.09.2024 dell'Autorità di Sistema Portuale MTC con la quale la stessa ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza, ai fini della sicurezza della navigazione, per l'effettuazione di attività di ripristino della banchina presso la Calata della Marinella (posti ormeggio n. 37/38) e il livellamento dei fondali prospicienti la stessa, che verranno effettuati dalla ditta "Meridiana Costruzioni S.r.l." mediante l'utilizzo del Motopontone "Adan 1°", iscritto nei Registri Navi Minori e Galleggianti del Compartimento Marittimo di Napoli al n. 10868;
- VISTA** l'Ordinanza nr. 95 del 13.09.2024 disciplinante i lavori di ripristino della banchina presso la Calata della Marinella;
- VISTA** la nota prot. nr. 29649 del 05.11.2024 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha richiesto la proroga dell'ordinanza 95/2024 citata in premessa;
- VISTI** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare l'attività in questione nella zona di mare interessata dalle predette operazioni, ai soli fini della tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

RENDE NOTO

che nel periodo dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2024, saranno effettuati lavori di ripristino della banchina (posti d'ormeggio nn. 37 - 38) sita presso la Calata della Marinella, e il livellamento dei fondali ad essa prospicienti - (così come da planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento). La società Meridiana Costruzioni S.r.l. effettuerà, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, i lavori di livellamento dei fondali.

L'attività in parola verrà effettuata mediante l'utilizzo del Motopontone "Adan 1°" iscritta al n. 10868 dei RR.NN.MM.GG. della Capitaneria di porto di Napoli.

ORDINA

Art. 1

L'Ordinanza nr. TE/95/2024 del 13.09.2024, che già disciplinava l'attività di cui al "Rende Noto", è prorogata fino alla data del **31.12.2024**.

Art. 2

Prescrizioni per le unità in transito

Durante il periodo sopraindicato le navi e le unità di qualsiasi tipo, in transito nelle immediate adiacenze dello specchio acqueo di cui al rende noto, in presenza di operazioni in corso, dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dalle unità navali sopra riportate, impiegate nelle attività in parola, procedendo alla minima velocità necessaria per la manovra in sicurezza e comunque navigando in modo tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale delle unità impiegate nei lavori in parola.

Art. 3

Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori

Sara cura della Soc. Meridiana Costruzioni S.r.l. di:

1. assicurare l'ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
2. prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Capitaneria di Porto di Napoli sul canale 16 V.H.F. e alla Corporazione Piloti del Golfo di Napoli sul canale 12 V.H.F. l'inizio dei lavori e l'area di interesse e gli spostamenti in ambito portuale in maniera tale che l'unità addetta ai lavori nel porto non determini interferenze con le manovre di navi mercantili (art. 3 reg. locale pilotaggio). La stessa comunicazione dovrà essere eseguita giornalmente al temine dei lavori;
3. sospendere le operazioni in qualsiasi momento a richiesta della Capitaneria di Porto di Napoli ovvero al verificarsi di ogni circostanza straordinaria o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione, informando prontamente l'Autorità Marittima;
4. informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Napoli nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di interesse anche di natura archeologica;
5. assicurarsi che i mezzi navali in parola espongano i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare" (COLREG 72/81) – NAVE CON DIFFICOLTA' DI MANOVRA (regola. 27);
6. effettuare tutte le operazioni in mare in condizioni meteo marine favorevoli e sospenderle in caso di peggioramento delle stesse;
7. impiegare, sia a terra che a mare, a bordo dei mezzi impegnati, esclusivamente personale qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia.
8. svolgere le attività prospicienti le banchine solo in assenza di navi all'ormeggio.

Art. 4
Manleva

La presente ordinanza, che non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione dei lavori, viene emessa ai soli fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e non esime il richiedente dal munirsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività, rilasciati dagli enti/organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia.

La validità della presente ordinanza è condizionata allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di quelle espresse a vario titolo dagli enti/organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia, fermo restando la facoltà insindacabile da parte dell'Autorità marittima di interrompere le operazioni a seguito di inderogabili ed urgenti motivi di sicurezza della navigazione.

L'Autorità Marittima è in ogni caso da intendersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone/ animali e/o cose derivanti dallo svolgimento ed esecuzione delle suddette attività, che ricadranno interamente sulla Società esecutrice dei lavori in parola.

Art. 5
Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 e, se del caso, dell'art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Art. 6
Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.

IL COMANDANTE
Amm. Isp. Capo (CP) Aus. (Trat.)
Pietro G. VELLA

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. lgs 82/2005 art. 21)

